

SIMULATORI DI VOLO: APPLICAZIONE REGOLAMENTI EUROPEI

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari**. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non interessato</i>
ATM	<i>Non interessato</i>
EAL	<i>Non interessato</i>
LIC	<i>Parzialmente interessato</i>
MED	<i>Non interessato</i>
NAV	<i>Non interessato</i>
OPV	<i>Organizzazioni titolari di certificati FSTD</i>
SEC	<i>Non interessato</i>

1. INTRODUZIONE

Il Reg. (UE) 1178/2011 del 3 novembre 2011, denominato brevemente *Air Crew Regulation* (ACR), così come modificato dal Regolamento (UE) 290/2012 del 30 marzo 2012, stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile, ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'ACR contiene anche i requisiti per la certificazione dei simulatori di volo e sostituisce quindi il regolamento ad-hoc dell'ENAC.

2. SCOPO

Lo scopo della presente NI è di informare i soggetti interessati sul programma di transizione alla nuova normativa europea per quanto riguarda i simulatori di volo (FSTD).

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E APPLICABILITÀ

3.1. Con nota NI-2012-005 è stata descritta la struttura dell' ACR e le date di applicabilità in Italia per ciascuna Parte, Sottocapitolo, Sezione o, talvolta, per il singolo paragrafo della nuova norma, in base alla procedura di opt-out attivata dall'ENAC presso le sedi comunitarie.

3.2. Si riepilogano nella tabella che segue le parti di interesse per la qualificazione degli FSTD:

<i>Air Crew Regulation</i>		Applicabilità
1	<i>Annex VI: Part ARA, Subpart GEN e Subpart FSTD</i>	8 apr 2013
2	<i>Annex VII: Part ORA, Subpart GEN e Subpart FSTD</i>	8 apr 2013
3	<i>Annex VII, ORA.GEN.200(a)(3)</i> per i titolari di certificato FSTD che non sono titolari di COA, FTO o TRTO	8 apr 2014

- 3.3. Con Decisioni EASA no. 2012/006 e 2012/007 sono stati pubblicati gli *Acceptable Means of Compliance (AMC)* e le *Guidance Material (GM)*, rispettivamente, alla *Part ARA* e alla *Part ORA*.
- 3.4. Con Decisioni EASA no. 2012/010 e 2012/011 sono state pubblicate le *Certification Specifications (CS) FSTD*, rispettivamente, per gli aeroplani, CS-FSTD(A), e per gli elicotteri, CS-FSTD(H).
- 3.5. In virtù dell'ACR, art.10b, i certificati FSTD emessi dall'ENAC prima dell'8 aprile 2013, in accordo alla JAR FSTD, sono considerati come emessi in accordo agli Annessi VI e VII e potranno essere sostituiti con il nuovo formato entro l'8 aprile 2017.
- 3.6. Il regolamento ENAC "Dispositivi di addestramento al volo del personale navigante di condotta (FSTD)" ed. 4 del 21/2/2011 è superato ma resta valido, al pari della circolare OPV-17B, per le parti relative allo *User Approval*, finché non saranno a regime i regolamenti comunitari ACR e OPS. I restanti contenuti della circolare OPV-17B, quando non in contrasto con il nuovo quadro normativo, sono utili come linee guida.

4. NOVITÀ

Le novità principali introdotte dall'ACR possono essere così riassunte:

- 4.1. la separazione dei requisiti organizzativi (Part ORA) dai requisiti tecnici (CS), in precedenza invece raccolti in un unico contenitore (JAR FSTD);
- 4.2. il certificato di qualificazione (Form EASA 145) non ha più scadenza;
- 4.3. i requisiti di *Quality System* delle JAR-FSTD sono stati integrati nei requisiti di *Management System* dell'Annex VII, sostanzialmente equivalenti a quest'ultimi, con l'aggiunta però del "Safety Management System" (SMS) rappresentato dal paragrafo ORA.GEN.200(a)(3);
- 4.4. le funzioni di "compliance monitoring" (ORA.GEN.200(a)(6)) sebbene già richieste nel sistema JAR sono ora accompagnate da istruzioni più dettagliate (AMC e GM ORA.FSTD.100), comprensive di *check list* di autoverifica predefinite;
- 4.5. un sistema documentale della gestione organizzativa (AMC1/GM1 ORA.GEN.200(a)(5)) più strutturato (Manuale dell'Organizzazione FSTD);
- 4.6. le procedure di valutazione iniziale, ricorrente e di modifica, pubblicate come requisiti in ARA.FSTD e ORA.FSTD.

5. SOSTITUZIONE CERTIFICATI JAR

- 5.1. Dall'8 aprile 2013 l'ENAC non può più emettere certificati in accordo alla JAR FSTD. Ne consegue che a partire dalla suddetta data i certificati esistenti sono sostituiti alla prima occasione utile ovvero in sede di rinnovo (*recurrent evaluation*) o di modifica (ORA.FSTD.230) che non comporti ricategorizzazione (*upgrade*).

- 5.2. A tale scopo, 60 gg prima della scadenza o della data di decorrenza della modifica, il richiedente presenta domanda utilizzando il modulo FSTD 1, Parte A, allegato alla presente NI. La domanda è accompagnata, oltre che dal consueto dossier tecnico, da una lista di rispondenza ai pertinenti requisiti del regolamento ACR e dalla *check list* di autovalutazione (GM 2 ORA.FSTD.100) debitamente compilate, nonché da un programma di attuazione dell'SMS da completare entro l'8 Aprile 2014.
- 5.3. Terminati favorevolmente i propri accertamenti l'ENAC rilascia il certificato di qualificazione utilizzando il nuovo formato. Il Manuale dell'Organizzazione FSTD dovrà contenere una o più procedure dedicate alla fase post certificazione tali da garantire:
- 5.3.1. il governo del ciclo di interventi ENAC necessari per il mantenimento della validità del certificato (rif ARA.FSTD.120 e ORA.FSTD.225), in quanto il certificato non ha più scadenza;
 - 5.3.2. l'effettuazione del programma di sorveglianza ENAC sull'organizzazione (rif ARA.GEN.305);
 - 5.3.3. la richiesta di modifica del certificato attraverso presentazione del modulo FSTD 1 (rif. ORA.FSTD.230);
 - 5.3.4. la notifica delle variazioni organizzative (rif. ARA.GEN.330).
- 5.4. Per quanto segnalato al precedente punto 3.5, è garantito il diritto dell'organizzazione FSTD di mantenere il livello di qualificazione accordato dall'ENAC con i precedenti standard di qualificazione (rif. *Grandfather Rights* così come definiti dalla AMC1 FSTD(A/H).200). Ne consegue inoltre che il documento primario di riferimento del FSTD qualificato (MQTG) approvato dall'Autorità sulla base di precedenti standard di qualificazione, mantiene intatta la sua validità, e rimane pertanto lo standard di riferimento per le qualificazioni ricorrenti condotte dall'Autorità in accordo a ARA.FSTD.120.

6. NUOVE CERTIFICAZIONI

- 6.1. Dall'8 aprile 2013, gli FSTD presentati all'ENAC per la qualificazione iniziale o per *upgrade* devono risultare conformi agli standard di qualificazione CS-FSTD.
- 6.2. Le domande di qualificazione iniziale o di ricategorizzazione devono essere presentate utilizzando il modulo FSTD 1, allegato alla presente NI. La prima pagina del modulo, Parte A, è inviata all'ENAC almeno 90 giorni prima della data di qualificazione, unitamente ai documenti, diversi dal dossier tecnico, già indicati al precedente punto 5.2.; la seconda pagina, Parte B, al più tardi 30 giorni prima della data di qualificazione; la terza pagina del modulo, Parte C, è inviata all'ENAC almeno una settimana prima della data di valutazione. Con la firma della Parte C, l'organizzazione richiedente attesta formalmente che il simulatore di volo, l'installazione e l'organizzazione sono pronti per le verifiche in loco dell'Autorità.
- 6.3. Come indicato nella AMC3 ARA.FSTD.100(a)(1)(e), in caso di qualificazione iniziale il simulatore di volo dovrà essere posto a disposizione dell'ENAC per almeno tre giorni consecutivi. Al termine della valutazione, in linea con la AMC5 ARA.FSTD.100(a)(1), l'ENAC rilascerà all'organizzazione FSTD il rapporto di valutazione del simulatore di volo contenente anche le non conformità individuate dal team, alle quali l'organizzazione dovrà fornire riscontro entro i 30 giorni successivi. Quando applicabile, verrà consegnato anche il rapporto di audit sull'organizzazione.
- 6.4. Per la gestione della fase post certificazione vale quanto indicato precedente punto 5.3.

7. ATTIVITÀ ESTERE

In base a ORA.GEN.105, le attività di certificazione di FSTD ubicati al di fuori dell'Unione europea, ancorché operati da organizzazioni italiane, sono state trasferite alle competenze EASA dall'8 aprile 2012.

L'ENAC continua ad effettuare le attività di interesse di primaria industria nazionale sotto l'egida del contratto di servizi stipulato con l'EASA.

8. TARIFFE

Continuano ad applicarsi secondo criteri di analogia le disposizioni dell'art 43 del Regolamento delle tariffe ENAC.

In particolare al termine degli accertamenti annuali da effettuare prima della scadenza del ciclo di sorveglianza l'ENAC applicherà i diritti e le tariffe previsti attualmente per il rinnovo annuale.

9. DOMANDE

Quesiti sull'argomento della presente Nota Informativa possono essere inviati all'indirizzo e-mail: regolazione.navigabilita@enac.gov.it

10. VALIDITÀ

Questa Nota Informativa rimane in vigore fino alla revisione della Circolare OPV 17-B.

Firmato
Il Direttore Regolazione Navigabilità e Operazioni
Marco Silanos